

Sent. n. 135/2024 pubbl. il 23/07/2024  
Rep. n. 144/2024 del 23/07/2024

**RG 55/2024 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 165-1/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 23/07/2024

*A. Bello*

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 165-1/2024 presentato dalla  
sovraindebitata

**BRESSAN ROBERTA** (c.f. BRS RRT 67L49 F443T), nata a Montebelluna (TV) il  
09.07.1967, residente a Montebelluna (TV), in via Gazie , rappresentata e difesa  
dall'Avv. Alessandro Dal Bello,

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- la ricorrente è residente in Montebelluna (TV), luogo coincidente, in mancanza di  
elementi di segno diverso, con il centro degli interessi principali ex art. 27 comma 2  
CCI;

- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;

- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla  
completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda  
e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;



- la debitrice è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 159.944,92 a fronte di un attivo stimato di circa E. 11.700,00 derivante dalla somma accantonata di E. 10.000,00 e il residuo dalla possibile liquidazione di una polizza previdenziale;
- la debitrice ha un reddito mensile di circa E. 1.000,00 appena sufficiente a far fronte alle spese di mantenimento;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
- può essere confermata la nomina del Liquidatore dott. Filippo Maria Marcomini;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di BRESSAN ROBERTA (c.f. BRS RRT 67L49 F443T), nata a Montebelluna (TV) il 09.07.1967

**NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

**NOMINA**

Liquidatore il dott. Filippo Maria Marcomini

**ORDINA**

alla debitrice il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

**ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE**



che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

### **ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 281 comma 2 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

### **DISPONE**

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza della debitrice, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla debitrice e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Treviso, 17 luglio 2024.



Il Presidente est.  
Bruno Casciarri

*Registrato a Treviso  
il .....  
n.....  
serie.....  
pagato €...../.....  
f.to il Funzionario*

